APPLICAZIONE DI UN REGIME DI SCAMBI PER TALUNE MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

# Art. 16

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con effetto dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato nell'art. 1, e sara' presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Versione in vigore dal 7 luglio 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli |
| Estremi | Decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1967 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/applicazione-di-un-regime-di-scambi-per-talune-merci-risultanti-dalla/art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it